

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 11 giugno 2013, n. 82/2013

Elenco dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione Piemonte. Integrazione dei criteri per l'iscrizione all'elenco e riapertura termini per la presentazione delle domande (AJ).

(omissis)

Visto l'articolo 40 octies, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001 n. 7 (*Ordinamento contabile della Regione Piemonte*), il quale prevede che possano essere iscritti all'elenco, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti con deliberazione della sezione delle Autonomie n. 3 dell'8 febbraio 2012;

Rilevato che lo stesso articolo prevede che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio recepisca i criteri per l'iscrizione all'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Piemonte;

Preso atto che con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 69 del 15 maggio 2013 sono stati disciplinati i criteri per l'iscrizione nell'elenco;

Rilevato che la su richiamata deliberazione dell'UdP, nel recepire i criteri della Corte dei conti, ha previsto quali requisiti per la presentazione della domanda finalizzata all'iscrizione all'elenco che i soggetti:

- a) siano in possesso del diploma di laurea in materie economiche, aziendali o giuridiche e del conseguito svolgimento del tirocinio triennale presso un revisore abilitato ivi incluso il superamento dell'esame di idoneità professionale. Nelle more della piena operatività del registro dei revisori legali istituito dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i soggetti devono dimostrare di essere in possesso di un diploma di laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al D.M. n. 509/1999 del M.I.U.R. (vecchio ordinamento) in scienze economiche o giuridiche, e di aver maturato almeno un'anzianità di dieci anni di iscrizione nel registro dei revisori contabili, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ovvero nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, cumulabile con quella successivamente acquisita nel registro dei revisori legali;
- b) abbiano approfondite conoscenze ed abilità tecniche anche in materia di contabilità pubblica;
- c) abbiano conseguito una qualificata esperienza gestionale nel settore degli enti territoriali con lo svolgimento, per almeno cinque anni, di incarichi di revisore dei conti presso enti territoriali di dimensioni medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o presso enti del servizio sanitario, università pubbliche o aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari. Tale esperienza deve essere supportata dal conseguimento, nell'anno antecedente la presentazione della domanda, e poi annualmente, di almeno n. 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo.

Visto l'articolo 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE*), il quale stabilisce, al comma 2, che possono

chiedere l'iscrizione al Registro dei revisori legali le persone fisiche che sono in possesso "di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob";

Rilevato che la norma transitoria (art. 43, comma 8) del d.lgs. 39/2010 dispone che abbiano comunque diritto all'iscrizione al registro dei revisori legali anche coloro che al momento dell'entrata in vigore del Registro siano "già iscritti al Registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88", di fatto consentendo, in via eccezionale e transitoria, l'iscrizione al nuovo registro dei revisori legali anche a coloro che non necessariamente sono in possesso del diploma di laurea;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2012, n. 145 di attuazione del su richiamato articolo 43 del d.lgs. 39/2010 che, all'articolo 17, consente, in fase di prima formazione del registro, l'iscrizione anche a coloro che non posseggono la laurea quale titolo di studio ma che, al momento dell'entrata in vigore del decreto stesso, sono già iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

Valutato di conseguenza opportuno, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Regione, in sede di prima formazione dell'elenco regionale e in analogia con quanto disposto in fase di prima formazione del registro nazionale, favorire la più ampia partecipazione a tutti i soggetti iscritti nel registro stesso prescindendo, in via eccezionale e fino alla sua piena operatività, dal requisito del possesso del titolo di laurea;

Ritenuto peraltro che l'anzianità non inferiore ai dieci anni di iscrizione al registro, maturata cumulativamente nel nuovo e vecchio regime così come previsto dalla deliberazione della Corte dei Conti, permetta comunque una forte qualificazione professionale di coloro che presentano domanda;

Ritenuto quindi di inserire nell'allegato A) della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza una norma finale ove si prevede, in via eccezionale, che tutti coloro che sono iscritti al registro dei revisori legali, anche se non posseggono quale titolo di studio la laurea, possano presentare domanda ai fini della costituzione dell'elenco e del conseguente sorteggio da parte dell'Ufficio di Presidenza;

Fermi restando gli ulteriori requisiti professionali previsti dalla su richiamata deliberazione e quindi:

- approfondite conoscenze ed abilità tecniche anche in materia di contabilità pubblica;
- conseguimento di una qualificata esperienza gestionale nel settore degli enti territoriali con lo svolgimento, per almeno cinque anni, di incarichi di revisore dei conti presso enti territoriali di dimensioni medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o presso enti del servizio sanitario, università pubbliche o aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari. Tale esperienza deve essere supportata dal conseguimento, nell'anno antecedente la presentazione della domanda, e poi annualmente, di almeno n. 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo;

Ferme restando le domande utilmente presentate a seguito dell'avviso pubblicato in data 17 maggio 2013 che vanno a comporre l'elenco provvisorio;

Ritenuto, in conseguenza di quanto premesso, di procedere ad una riapertura dei termini di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione per la presentazione delle domande ai fini della definitiva costituzione dell'elenco;

Fermo restando infine quanto previsto dall'articolo 40 ter della legge regionale 7/2001;

Tutto ciò premesso:

Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 dicembre 2011, n. 148;

Visto l'art. 2, comma 1 lett. a) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Visto l'art. 70 bis dello Statuto della Regione;

Visto l'art. 25 della legge regionale 7 maggio 2013 n. 8 che ha inserito il capo III bis nella legge regionale 11 aprile 2001 n. 7;

Vista la deliberazione della sezione delle autonomie della Corte dei Conti 8 febbraio 2012 che individua i criteri per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti delle regioni;

L'Ufficio di Presidenza, all'unanimità dei presenti,

delibera

di modificare l'allegato A della deliberazione aggiungendo il seguente articolo:

Art. 7 (Ulteriori disposizioni finali)

1. In fase di prima formazione dell'elenco e fino alla piena operatività del registro di cui all'articolo 2 del d.lgs n. 39/2010, possono presentare domanda coloro che abbiano:

1) iscrizione al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

2) anzianità di iscrizione, non inferiore a dieci anni, conseguita anche cumulativamente nel nuovo e nel vecchio regime, rispettivamente nel registro di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) ovvero nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34);

3) approfondite conoscenze ed abilità tecniche anche in materia di contabilità pubblica;

4) una qualificata esperienza gestionale nel settore degli enti territoriali con lo svolgimento, per almeno cinque anni, di incarichi di revisore dei conti presso enti territoriali di dimensioni medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o presso enti del servizio sanitario,

università pubbliche o aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari. Tale esperienza deve essere supportata dal conseguimento, nell'anno antecedente la presentazione della domanda, e poi annualmente, di almeno n. 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo.